

**STATUTO  
DELL'ASSOCIAZIONE  
"SOCIETA' ITALIANA DI MANAGEMENT"**

Allegato... *B*  
Rep... 1685  
Racc... 1369

**Art. 1: Denominazione e Sede**

L'Associazione "SOCIETÀ ITALIANA DI MANAGEMENT" (in forma abbreviata SIMA), di seguito denominata Associazione, ha sede legale a Roma, in Via del Castro Laurenziano 9. L'Assemblea può decidere, con propria delibera, di costituire e trasferire una o più sedi operative.

**Art. 2: Oggetto Sociale**

L'Associazione che non ha fini di lucro, si propone di contribuire allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze di Management in ogni ambito scientifico, in Italia ed all'estero, anche attraverso la collaborazione con altre associazioni accademiche. Per realizzare il proprio scopo, l'Associazione intende realizzare ogni iniziativa atta a favorire l'incontro e la cooperazione tra gli studiosi di management e di ambiti disciplinari collegati, i soggetti economici pubblici e privati, le associazioni e le istituzioni italiane, estere e sovranazionali, le imprese ed altre società scientifiche. L'Associazione partecipa attivamente alla discussione sull'evoluzione della disciplina nell'economia reale e presso le istituzioni pubbliche preposte al governo dell'Università, della ricerca e dell'alta formazione, anche mediante il confronto con l'esperienza di altri sistemi di formazione universitaria. L'Associazione si propone di indirizzare gli studi di Management verso l'eccellenza con riferimento alla ricerca, alla didattica ed al trasferimento di conoscenza verso le imprese, con particolare attenzione alle prassi consolidate a livello internazionale.

**Art. 3: Integrazione con le Società Scientifiche dell'area economico aziendale**

Nel perseguimento dei fini istituzionali delineati all'art. 2, SIMA può istituire rapporti e convenzioni con enti e organizzazioni italiani, stranieri e internazionali.

L'Associazione collabora con le altre Società Scientifiche di area economico-aziendale, in primis la Società Italiana Marketing SIM, quale società scientifica specialistica di settore, affinché siano garantiti i progetti, le attività e i servizi a favore dell'intera comunità degli aziendalisti italiani. A tale scopo, SIMA riconosce ad Accademia Italiana di Economia Aziendale (acronimo



*AD*

"AIDEA") la funzione di coordinare e sviluppare la collaborazione tra la stessa e le altre Società Scientifiche di settore e specialistiche. L'Associazione è riconosciuta da AIDEA quale Società Scientifica di riferimento per il settore Secs-P08.

**Art. 4: Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

**Art. 5: Rapporti e convenzioni**

Per il conseguimento delle proprie finalità, l'Associazione può istituire rapporti e/o stipulare convenzioni con associazioni e/o con enti di ricerca nazionali, esteri e internazionali le cui caratteristiche istituzionali assicurino finalità analoghe a quelle dell'Associazione.

**Art. 6: Soci**

Sono soci i soci ordinari, i soci corrispondenti, i soci aggregati, i soci onorari, e i soci sostenitori.

**Art. 7: Soci ordinari**

Sono soci ordinari dell'Associazione: a) i partecipanti all'atto costitutivo; b) i votanti alla prima elezione del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori; c) i docenti universitari di ruolo ed i ricercatori i professori ordinari, associati e ricercatori universitari (a tempo indeterminato e determinato), anche in quiescenza, inquadrati nel settore scientifico concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese e figure corrispondenti afferenti a università italiane o di altri paesi.

**Art. 8: Soci corrispondenti**

Sono soci corrispondenti gli assegnisti di ricerca, i dottori e dottorandi di ricerca e i borsisti inquadrati nel settore scientifico concorsuale 13/B2 Economia e Gestione delle Imprese presso Università italiane e studiosi esteri con qualifiche equivalenti che svolgono documentata attività di ricerca nelle discipline manageriali.

**Art. 9: Soci aggregati**

Possono essere iscritti all'Associazione in qualità di soci aggregati manager, professionisti, imprenditori e altre figure analoghe, interessati a partecipare alle iniziative dell'Associazione e che desiderino contribuire, con l'apporto di idee e di risorse, alla promozione e realizzazione dell'oggetto sociale.

**Art. 10: Soci onorari**

I soci onorari sono scelti fra le persone che abbiano conseguito particolari meriti e benemerenze in


ordine alle finalità dell'Associazione, quali, tra gli altri, emeriti dello specifico settore scientifico disciplinare dell'Economia e Gestione delle Imprese nonché studiosi di varie discipline che abbiano contribuito significativamente all'avanzamento della conoscenza nelle scienze manageriali, in Italia o all'estero. Il loro numero è limitato ad un massimo di venticinque.

**Art. 11: Soci sostenitori**

Per il migliore collegamento con il mondo della scienza, della ricerca e della produzione, gli enti, le aziende, le istituzioni, le associazioni, che desiderino contribuire, con l'apporto di idee e di risorse, alla promozione e realizzazione dell'oggetto sociale, possono far parte del corpo sociale dell'Associazione in qualità di soci sostenitori.

**Art. 12: Delibera per la nomina**

Per la nomina a Socio è necessaria formale richiesta al Consiglio Direttivo SIMA, salvo quanto di seguito previsto per i soci Ordinari e Corrispondenti della Società Scientifica specialistica Società Italiana di Marketing (acronimo "SIM"). Per la nomina a socio ordinario è necessaria la domanda scritta dell'interessato. Per la nomina a socio corrispondente o aggregato è necessaria la domanda scritta dell'interessato, accompagnata da un breve "curriculum vitae" e dalla presentazione almeno di un socio ordinario che sia in regola con i pagamenti delle quote sociali annuali. Per la nomina a socio onorario è necessaria la proposta scritta da parte di almeno cinque soci ordinari in regola con i pagamenti delle quote sociali annuali, accompagnata da un breve "curriculum vitae" dell'interessato. Per la nomina a socio sostenitore è necessaria la proposta scritta di almeno tre soci ordinari inviata al Consiglio direttivo SIMA, accompagnata dalla domanda di ammissione firmata dal legale rappresentante degli enti, aziende, istituzioni o associazioni. Il Consiglio direttivo, verificata la sussistenza dei requisiti, formula la proposta di nuovi soci all'Assemblea, salvo per la nomina a socio ordinario e a socio sostenitore che viene deliberata dal Consiglio direttivo. La delibera del Consiglio viene assunta con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti nel caso di nomina a socio ordinario e con il voto favorevole, arrotondato per eccesso, dei due terzi dei componenti nel caso di nomina a socio sostenitore. Negli altri casi, il candidato viene proposto per la nomina all'Assemblea se ottie-



*Anton*

ne il voto unanime del Consiglio se trattasi di socio onorario o il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri negli altri casi. L'assemblea delibera sull'ammissione del nuovo socio a maggioranza degli intervenuti con diritto di voto. In deroga alla descritta procedura, la Società Scientifica specialistica Società Italiana di Marketing (acronimo "SIM"), trasmette, le nomine dei propri Soci Ordinari e corrispondenti al Consiglio direttivo SIMA che provvede all'iscrizione dei Soci ordinari e corrispondenti sulla base della documentazione ricevuta. Le nuove nomine di Soci ordinari e corrispondenti sono comunicate all'Assemblea nel corso della prima riunione utile successiva all'iscrizione.

#### **Art. 13: Diritto fisso e quote annuali**

I Soci ordinari, quelli corrispondenti e aggregati versano all'atto della loro ammissione un diritto fisso e contribuiscono agli oneri dell'Associazione mediante una quota annuale. Per i Soci aggregati possono essere previste condizioni agevolate con riferimento sia al diritto fisso di ammissione sia alla quota annuale. Il diritto fisso e le quote annuali sono determinati dal Consiglio direttivo in accordo con le società scientifiche di settore e specialistiche. Sono esentati i Soci onorari. I Soci sostenitori versano un contributo, in denaro, natura od opere, all'atto della loro ammissione, e una quota annuale e concorrono a finanziare le iniziative dell'Associazione secondo linee concordate con il Consiglio direttivo. Il Socio ordinario, corrispondente o aggregato che non abbia versato quanto dovuto entro l'anno solare è sospeso da tutti i diritti previsti dal presente Statuto e dai regolamenti vigenti. In caso di morosità per due anni il socio decade dalla sua qualifica; nel caso in cui dovesse chiedere di essere riammesso in periodi successivi, sarà nuovamente dovuto, all'atto della nuova ammissione, anche il diritto fisso.

#### **Art. 14: Cessazione dei Soci**

I soci ordinari e corrispondenti cessano di far parte dell'Associazione per cambio di raggruppamento disciplinare e/o concorsuale, per dimissioni, per morosità, per indegnità.

I soci ordinari e corrispondenti che cambiano raggruppamento disciplinare e/o concorsuale possono, a loro semplice richiesta, essere ammessi alla categoria di Soci aggregati.

I soci aggregati e sostenitori cessano di far parte della Società per dimissioni, per morosità, per in-

degnità.

I soci onorari cessano di far parte dell'Associazione per dimissioni e per indegnità.

La cessazione per indegnità viene proposta dal Consiglio direttivo all'Assemblea.

Si applicano le modalità previste per la nomina.

La decisione dell'Assemblea (o del Consiglio direttivo per i soci sostenitori) è inappellabile.

La cessazione viene comunicata ad AIDEA.

#### **Art. 15: Organi dell'Associazione**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio direttivo;
3. il Collegio dei Revisori dei conti;
4. il Presidente;
5. il Collegio dei probiviri.


#### **Art. 16: Gruppi o sezioni dell'Associazione**

L'Assemblea dei Soci può prevedere l'istituzione di gruppi o sezioni, su proposta del Consiglio Direttivo che ne stabilisce le finalità, la composizione e la durata, anche attraverso modifiche della proposta presentata.

#### **Art. 17: Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci ordinari, in regola con il versamento della quota annua. All'Assemblee possono prendere parte senza diritto di voto anche i soci corrispondenti e aggregati, nonché i soci onorari e sostenitori, in regola con il pagamento delle quote se dovuto. È convocata dal Presidente di propria iniziativa o su conforme delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari. Le Assemblee, su delibera del Consiglio Direttivo, possono essere estese al pubblico. Sono di massima tali quelle destinate a letture e discussioni scientifiche e a commemorazioni.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. L'avviso di convocazione, sempre a cura del Presidente, avviene con lettera raccomandata, fax ed ogni altro mezzo, anche telematico, inclusa la posta elettronica. L'avviso di convocazione viene spedito ai Soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci, non meno di otto giorni prima dell'adunanza salvo il disposto del successivo art. 19, e deve contenere l'ordine del giorno della medesima, il luogo e l'ora. Nello stesso avviso di convocazione dell'Assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. Le assemblee, ove precisato nell'avviso di convoca-



*AD*

zione, possono riunirsi mediante videoconferenza o teleconferenza, tra la sede e ogni altro luogo debitamente indicato nell'avviso di convocazione. Per la validità delle assemblee in videoconferenza o teleconferenza è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al segretario dell'assemblea di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea sui temi all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della assemblea, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale. Non è possibile l'utilizzo dello strumento della videoconferenza o della teleconferenza in occasione delle votazioni per l'elezione triennale del Consiglio Direttivo e degli altri organi della Società. Il voto in Assemblea può essere espresso anche mediante modalità telematiche, secondo un regolamento approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Non possono essere espressi voti in modalità telematica per le Assemblee che abbiano all'ordine del giorno l'elezione del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei conti, l'esclusione dei soci per indegnità, le modifiche dello Statuto.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i Soci, risultanti dal Libro Soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell'adunanza e siano presenti tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione. L'Assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale. L'Assemblea:

1. nomina a scrutinio segreto i membri elettivi del Consiglio Direttivo, i membri del collegio dei Provisori ed i membri del collegio dei Revisori dei conti;
2. delibera in merito all'ammissione ed all'esclusione per indegnità dei soci se non diversamente

stabilito;

3. approva il Bilancio e delibera sui programmi di massima ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo e sugli altri oggetti all'ordine del giorno;

4. delibera sulle eventuali modifiche dello statuto sociale;

5. delibera altresì su tutte le altre materie di sua competenza a norma di legge e sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.

**Art. 18: Rappresentanza e validità di costituzione dell'Assemblea**


I Soci con diritto di voto possono farsi rappresentare all'Assemblea con delega scritta rilasciata ad altro socio con diritto di voto, che non sia membro del Consiglio Direttivo. Ciascun Socio con diritto di voto non può avere più di cinque deleghe. L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento, di persona, o per delega, di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto; tuttavia, in seconda convocazione, essa è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese, sia in prima, sia in seconda convocazione a maggioranza di voti, salvo quanto disposto all'art. 19 e all'art. 32.

**Art. 19: Modifiche dello statuto**

Le proposte di riforma dello Statuto sociale, deliberate dal Consiglio Direttivo o presentate da almeno un decimo dei Soci con diritto di voto, debbono essere comunicate con idonei mezzi anche telematici a tutti i Soci, non meno di quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea che deve deliberare. Per le modifiche dello Statuto occorre, sia in prima, sia in seconda convocazione, l'intervento di persona o per delega, di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

**Art. 20: Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici Soci ordinari eletti dall'Assemblea di cui dieci professori di prima fascia (ordinari o straordinari), tre professori di seconda fascia (associati confermati o non confermati) e due ricercatori (a tempo determinato o indeterminato) nonché dal Presidente uscente (Past President), per il solo triennio successivo alla scadenza del mandato. Il passaggio da una fascia all'altra, dopo l'elezione, non importa la decadenza dalla carica. Sono eletti, adottando la procedura di votazione prevista nell'apposito regolamento elettorale allegato all'atto costitutivo, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, purché non appartengano al medesimo ateneo



*Ambru*

universitario; verificandosi tale situazione, prevale, tra coloro i quali appartengono al medesimo ateneo universitario, quello che ha ottenuto il maggior numero di voti.

La carica di componente il Consiglio Direttivo non è compatibile con la contemporanea partecipazione all'organo di direzione di Società Scientifiche Specialistiche Il Consiglio nomina tra i propri membri il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Consiglio nomina, altresì, il Vice Presidente su proposta del Presidente.

Sono valide le nomine di coloro i quali abbiamo ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Se non disposto diversamente, ogni deliberazione è presa a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente. Dette nomine sono deliberate nel corso della prima riunione utile.

Ai fini di un maggior coordinamento delle rispettive attività, il Presidente SIM, o un proprio delegato, partecipa di diritto ai lavori del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio stesso, tramite avviso di convocazione da spedirsi via posta elettronica o a mezzo raccomandata, qualora non sia stato comunicato l'indirizzo di posta elettronica, ai membri del Consiglio non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno di cui almeno una per l'approvazione del Bilancio.

È consentito l'utilizzo di strumenti di video-conferenza ed audio-conferenza, salvo che nelle sedute dedicate all'approvazione del Bilancio.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è gratuita.

#### **Art. 21: Durata del mandato del Consiglio Direttivo**

Il Mandato dei componenti il Consiglio direttivo eletti è di anni tre e non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta.

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri i mancanti vengono sostituiti da coloro che, nell'ordine, hanno conseguito il maggior numero di voti nelle elezioni del medesimo Consiglio o, se inesistenti, vengono cooptati dal Consiglio Direttivo.

I Consiglieri cooptati vengono proposti per la conferma alla prima Assemblea che segue la



cooptazione.

I nuovi Consiglieri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Il Consigliere che risulti assente, salvo cause di forza maggiore, per tre sedute consecutive decade dalla carica.

La decadenza opera di diritto, salvo l'accertamento delle cause di forza maggiore ad opera del Consiglio Direttivo. Qualora però venga a mancare la maggioranza dei membri deve essere convocata l'Assemblea perché provveda all'integrazione.

In ogni caso, i membri così nominati scadono assieme a quelli in carica.

#### **Art. 22: Compiti del Consiglio Direttivo**

Spetta al Consiglio Direttivo la generale promozione dell'attività dell'Associazione, l'attuazione delle deliberazioni assembleari, la predisposizione dei bilanci preventivi, di quelli consuntivi e dei piani di attività pluriennali, la determinazione delle quote associative in accordo con le società scientifiche di settore e specialistiche, lo svolgimento dell'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e la realizzazione di ogni altra attività associativa ad esso riservata dallo Statuto.

Per l'approvazione dei progetti di Bilancio è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. Rientrano tra i compiti del Consiglio direttivo:

1. vagliare le domande e le proposte di nomina di nuovi soci e deliberare sulla loro proponibilità o meno all'Assemblea se non diversamente stabilito;
2. decidere sulla proponibilità o meno all'Assemblea di esclusioni di Soci per indegnità;
3. predisporre, sottoporre all'approvazione dell'assemblea e vigilare sul rispetto del codice etico dell'associazione;
4. cura l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea;
5. esamina e delibera, per la presentazione all'approvazione dell'Assemblea, il Bilancio di ogni esercizio da redigersi dal Tesoriere e delibera la relazione che deve accompagnare il bilancio stesso all'Assemblea e dare notizia dell'attività svolta;
6. esamina e delibera il Bilancio preventivo di ogni esercizio, pure predisposto dal Tesoriere;
7. sovrintende all'investimento dei fondi sociali, dando opportune disposizioni al Tesoriere.

Per lo svolgimento delle sue funzioni il Consiglio direttivo può avvalersi dell'opera di commissioni

consultive composte anche da membri non facenti parte del Consiglio direttivo stesso, determinando le norme per il funzionamento di tali Commissioni.

Al fine di garantire il coordinamento tra le due associazioni, il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il rappresentante SIMA (senza diritto di voto) al consiglio di Presidenza della SIM.

**Art. 23: Compiti del Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Coordina le attività, convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, fornendo i relativi ordini del giorno; sottoscrive gli atti sociali e vigila sull'osservanza delle norme statutarie e sull'adempimento dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

**Art. 24: Compiti del Vice Presidente**

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

**Art. 25: Compiti del Segretario**

Il Segretario sovrintende alla stesura dei verbali, alle comunicazioni per la stampa ed alle pubblicazioni dell'Associazione, nonché alla tenuta del libro dei verbali e del libro soci, secondo le direttive del Consiglio.

**Art. 26: Compiti del Tesoriere**

Il Tesoriere è responsabile dei valori sociali; forma il Bilancio ed il Bilancio preventivo in base alle direttive impartitegli dal Consiglio Direttivo e li sottopone all'esame e delibera del Consiglio Direttivo, con idonea documentazione di supporto; provvede alle esazioni, alle spese ed ai pagamenti e cura l'andamento economico ed amministrativo dell'Associazione.

**Art. 27: Collegio dei Revisori**

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea, scelti anche tra i non soci.

Il Collegio dei Revisori, con delibera presa a maggioranza assoluta di tutti i suoi componenti, nomina tra i propri membri il Presidente.

Il mandato dei componenti il Collegio dei Revisori è triennale e non può essere rinnovato consecutivamente per più di una volta.

Essi esercitano il controllo sull'amministrazione dell'Associazione, possono effettuare in ogni momento ispezioni, singolarmente o collegialmente, e devono predisporre la relazione da allegare al Bilancio presentato per l'approvazione all'Assemblea.

La carica di Revisore è gratuita.

**Art. 28: Intervento dei Revisori al Consiglio Diret-**

tivo

I Revisori dei conti intervengono alle adunanze del Consiglio direttivo.

**Art. 29: Bilancio**

L'anno finanziario dell'Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio deve essere compilato e presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'anno cui si riferisce, anch'esso accompagnato da apposite relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

È fatto divieto agli organi sociali di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, fondi e quote di capitali o riserve durante la vita dell'Associazione.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione.

Il Bilancio, unitamente alle relazioni accompagnatorie, devono essere depositati presso la sede sociale nei quindici giorni precedenti la data fissata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

La convocazione dell'Assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente statuto.

**Art. 30: Patrimonio ed entrate**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal fondo iniziale versato dai promotori e dai successivi apporti forniti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio medesimo. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali (anche raccolte per mezzo delle Società Scientifiche specialistiche);
- b) da eventuali contributi straordinari versati dai Soci;
- c) da elargizioni di Soci o di terzi;

**Art.31: Delegati dell'Associazione**

I delegati dell'Associazione nelle associazioni nazionali ed internazionali sono designati dal Consiglio direttivo.

**Art. 32: Collegio dei probiviri e scioglimento della Società**

Le controversie interne ai membri dell'Associazione, relative all'applicazione degli articoli dello statuto, che non sono risolvibili dagli Organi dell'Associazione, sono devolute al Collegio di "probiviri", composto da tre membri eletti

tra i soci ordinari, che decide in merito ai suddetti casi di controversia con arbitrato libero e non procedurale. Per lo scioglimento della Società si applicano le disposizioni di legge per le Associazioni riconosciute.

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea delibera sulla devoluzione del suo patrimonio a scopi scientifici e culturali. Per la relativa delibera occorre, sia in prima, sia in seconda convocazione, l'intervento di persona o per delega, di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si applica la normativa vigente in materia.

**Art. 33 Norme transitorie**

Gli organi dell'Associazione eletti dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo o dal Collegio dei revisori rimangono in carica sino alla scadenza originaria del mandato.